



# **CORTE DEI CONTI**

---

## **SEZIONE DELLE AUTONOMIE**

**PROGRAMMA DELLE ATTIVITÀ DI CONTROLLO PER L'ANNO 2016**

***Deliberazione n. 5/SEZAUT/2016/INPR***



# *Corte dei Conti*

## *Sezione delle autonomie*

N. 5/SEZAUT/2016/INPR

Adunanza del 4 febbraio 2016

Presieduta dal Presidente della Corte – Presidente della Sezione delle autonomie

Raffaele SQUITIERI

Composta dai magistrati:

Presidenti di Sezione	Mario FALCUCCI, Adolfo Teobaldo DE GIROLAMO, Ciro VALENTINO, Raffaele DAINELLI, Roberto TABBITA, Maria Giovanna GIORDANO, Carlo CHIAPPINELLI, Simonetta ROSA, Agostino CHIAPPINIELLO, Ermanno GRANELLI, Rosario SCALIA, Francesco PETRONIO
Consiglieri	Carmela IAMELE, Alfredo GRASSELLI, Rinieri FERONE, Paola COSA, Francesco UCCELLO, Adelisa CORSETTI, Licia CENTRO, Benedetta COSSU, Massimo VALERO, Dario PROVVIDERA, Gianfranco POSTAL, Simonetta BIONDO
Primi Referendari	Valeria FRANCHI, Beatrice MENICONI
Referendari	Michela MUTI

Visto l'art. 13, comma 5, del d.l. 22 dicembre 1981, n.786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51;

Visto l'art. 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto l'art. 7, comma 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Visto il d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

Visto l'art. 9 del Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, approvato con deliberazione delle Sezioni riunite n. 14 del 16 giugno 2000, come modificato dalla deliberazione delle Sezioni Riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e dalla deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229/CP/2008 del 19 giugno 2008, che attribuisce alla Sezione delle autonomie la competenza a riferire sugli andamenti complessivi della finanza territoriale anche in base all'attività svolta dalle Sezioni regionali di controllo e ad esaminare, a fini di coordinamento della finanza pubblica, ogni tema e questione che rivesta interesse generale o riguardi aspetti gestionali comuni a più Sezioni;

Visto, in particolare, l'art. 5, commi 1 e 2, del citato Regolamento di organizzazione, in ordine alla definizione dei programmi di controllo;

Vista la deliberazione delle Sezioni riunite in sede di controllo n. 18/SSRRCO/INPR/15 nell'adunanza del 14 dicembre 2015, con la quale è stata approvata la "Programmazione dei controlli e delle analisi della Corte dei conti per l'anno 2016";

Vista la nota n. 972 del 28 gennaio 2016, con la quale il Presidente della Corte dei conti ha convocato la Sezione delle autonomie per l'adunanza odierna;

Uditi i relatori, Presidenti di Sezione Mario Falcucci, Presidente di Sezione Adolfo T. De Girolamo e Consigliere Francesco Uccello

## **DELIBERA**

di approvare la programmazione dei controlli della Sezione delle autonomie per l'anno 2016 relativamente alle attività di coordinamento delle Sezioni regionali, per quanto concerne l'adozione delle Linee guida e delle pronunce di orientamento negli ambiti di competenza previsti dal d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, in legge 7 dicembre 2012, n. 213, nonché alle attività di referto al Parlamento in ordine all'andamento complessivo della finanza regionale e locale per

l'esercizio 2015, da rendere in funzione della salvaguardia degli equilibri di bilancio, del rispetto del Patto di stabilità interno e dei vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea.

L'unito programma costituisce parte integrante della presente deliberazione.

Così deliberato in Roma nell'adunanza del 4 febbraio 2016.

I Relatori

F.to Mario FALCUCCI

Il Presidente

F.to Raffaele SQUITIERI

F.to Adolfo T. DE GIROLAMO

F.to Francesco UCCELLO

Depositata in Segreteria il 08 febbraio 2016

Il Dirigente

F.to Renato PROZZO



# **CORTE DEI CONTI**

*SEZIONE DELLE AUTONOMIE*

## **PROGRAMMA DELLE ATTIVITÀ DI CONTROLLO PER L'ANNO 2016**

1. Con il presente documento la Sezione delle autonomie definisce, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo, il programma dei controlli relativi all'anno 2016 nel rispetto delle linee di riferimento programmatico delle attività di controllo della Corte dei conti tracciate, per lo stesso anno, dalle Sezioni riunite in sede di controllo con deliberazione n. 18/SSRRCO/INPR/15 del 14 dicembre 2015.

Il programma si riferisce alle attività di coordinamento delle Sezioni regionali, per quanto concerne l'adozione delle Linee guida e delle pronunce di orientamento negli ambiti di competenza previsti dal d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, in legge 7 dicembre 2012, n. 213, nonché alle attività di referto al Parlamento in ordine all'andamento complessivo della finanza regionale e locale nell'esercizio 2015, da rendere in funzione della salvaguardia degli equilibri di bilancio, del rispetto del Patto di stabilità interno e dei vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea.

2. La riforma dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio disegnata dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come corretta e integrata dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, chiede agli enti territoriali e ai loro organismi strumentali di attuare una profonda revisione dei rispettivi strumenti informativo-contabili, secondo modalità dettagliatamente individuate dai principi contabili applicati allegati alla riforma. Per garantire l'armonizzazione dei conti pubblici nonché il miglior raccordo degli stessi con il Sistema europeo dei conti nazionali (SEC 2010), il percorso della riforma si incentra, in particolare, su una più rigorosa tenuta delle scritture di contabilità finanziaria, su una diversa classificazione del bilancio, sull'affiancamento della contabilità economico-patrimoniale attraverso l'adozione di un piano dei conti integrato e sull'elaborazione di un

bilancio consolidato, nel tentativo di superare i tradizionali limiti dei sistemi contabili degli enti rispetto all'esigenza di un'adeguata e completa rappresentazione dei fatti economici gestionali.

Dopo lo svolgimento, nel 2015, della prima tappa del processo di armonizzazione delle regole contabili e degli schemi di bilancio degli enti territoriali, preceduta da una lunga fase di sperimentazione, l'anno 2016 vedrà l'attuazione di una serie di istituti contabili di cui non è più concessa agli enti la facoltà di rinviarne l'adozione (come accaduto per la contabilità economico patrimoniale e il bilancio consolidato) o di utilizzarne la rappresentazione a soli fini conoscitivi, in deroga ai nuovi principi contabili applicati. Tali adempimenti riguarderanno anche gli organismi strumentali degli enti territoriali, quali le istituzioni degli enti locali, gli enti strumentali in contabilità finanziaria di Regioni ed enti locali nonché i Consigli regionali.

Gli enti territoriali sono tenuti, come noto, ad assicurare il rispetto del principio dell'equilibrio di bilancio sancito a tutela dell'unità economica della Repubblica dalla legge rinforzata 24 dicembre 2012, n. 243, recante disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione. L'integrale applicazione di detto principio richiede un controllo della gestione ancor più serrato e completo, in fase di programmazione e di rendicontazione, tanto in termini di competenza quanto di cassa.

Occorre tener conto anche delle regole introdotte dalla legge di stabilità per il 2016, per l'applicazione semplificata del pareggio di bilancio per la totalità degli enti territoriali, inteso come saldo non negativo tra le entrate finali e le spese finali di competenza.

La notevole portata dei cambiamenti sopra accennati inciderà sui sistemi e sui processi di contabilità e di bilancio degli enti territoriali economicamente più fragili e maggiormente esposti agli effetti perturbanti derivanti dall'attuale congiuntura economica sfavorevole. Il che ne accentuerà le già note criticità sul piano della tenuta degli equilibri strutturali di bilancio, con prevedibili ricadute sulla programmazione e gestione delle spese specie in termini di adeguata e sufficientemente sicura copertura finanziaria.

**3.** In questa prospettiva, la Sezione delle autonomie è chiamata a fornire alle Sezioni regionali di controllo e agli stessi enti le indicazioni utili e gli strumenti operativi necessari ad assicurare la corretta revisione degli assetti contabili degli enti,

indispensabile per le verifiche e le analisi in ordine alla tenuta dei conti degli enti che partecipano agli equilibri del comparto pubblico locale.

Nel sollecitare la più convinta adesione al nuovo sistema normativo, la cui integrale applicazione è cruciale affinché si attuino le finalità di trasparenza e veridicità dei conti pubblici ad esso sottese, la Sezione delle autonomie, insieme alle Sezioni regionali di controllo, continuerà a monitorare la corretta attuazione della riforma, essenziale per garantire, in ultima analisi, la sana gestione finanziaria degli enti territoriali.

Per risolvere le problematiche emergenti dall'applicazione della riforma in discorso, ove occorra, la Sezione potrà intervenire con l'adozione di linee di indirizzo, come già avvenuto nel corso del 2015 (cfr. le deliberazioni n. 4 e n. 31/2015, la prima riguardante temi di fondo della disciplina armonizzata, la seconda un approfondimento sulla gestione delle entrate vincolate). Parimenti, nodi interpretativi potranno essere sciolti, su sollecitazione delle Sezioni regionali, nell'esercizio della funzione nomofilattica prevista dell'art. 6, comma 4, del d.l. n. 174/2012.

Nel contempo, al fine di promuovere efficacemente le finalità di autocorrezione degli enti controllati in caso di deficienze gestionali o malfunzionamenti nei controlli interni, la funzione regolativa tecnica svolta dalla Sezione dovrà favorire il maggior grado di affinamento delle tecniche di controllo e delle verifiche di attendibilità dei bilanci. Un sistema razionale di controllo - basato su corrette metodologie di monitoraggio - è, infatti, la naturale premessa per contrastare la violazione delle regole contabili che presiedono alla formazione dei bilanci di previsione e dei conti consuntivi nonché alla corretta classificazione delle entrate e delle spese.

**4.** L'attuazione del processo di armonizzazione dei bilanci degli enti territoriali costituirà il principale banco di prova delle attività di indirizzo e di coordinamento della Sezione delle autonomie.

Nello svolgimento delle proprie funzioni istituzionali di coordinamento, la Sezione – in cooperazione con le Sezioni regionali di controllo – è chiamata, dunque, ad espletare una più penetrante attività di indirizzo nei confronti degli organismi di controllo interno e di revisione contabile degli enti territoriali e dei rispettivi enti strumentali e società partecipate.

Tale importante e delicato compito istituzionale è stato riconosciuto anche dall'art. 30 della legge n. 161/2014 (legge europea 2013-*bis*), il quale sottolinea il ruolo centrale della Corte dei conti nella definizione delle metodologie di controllo e degli opportuni indicatori di sintesi cui devono attenersi i predetti organismi di controllo interno (v. deliberazione n. 18/SSRRCO/INPR/15, paragrafi 12 e 39).

Questi, infatti, sono gli interlocutori privilegiati della Corte nella rilevazione dei dati contabili degli enti nonché nel monitoraggio dei relativi andamenti finanziari. Attraverso le loro relazioni è possibile, infatti, migliorare i controlli sulla regolarità della gestione finanziaria ed eseguire verifiche più sistematiche sull'attendibilità dei bilanci di previsione. Ciò al fine di salvaguardare più efficacemente gli equilibri di bilancio e la sostenibilità dell'indebitamento, anche attraverso l'impiego di misure ostative - per gli enti locali e per gli enti del SSN - all'attuazione dei programmi di spesa privi delle necessarie coperture finanziarie.

Al fine di orientare uniformemente i comportamenti degli organi di revisione contabile e le correlate attività di controllo delle Sezioni regionali, la Sezione delle autonomie eserciterà la propria funzione di orientamento dei controlli, cui l'ordinamento riconosce ora rilevanza anche a livello comunitario, con due distinte modalità operative, tra loro opportunamente integrate: da un lato, con l'adozione di "Linee guida" finalizzate a realizzare, secondo le modalità e le procedure previste dall'art. 1, commi 166 e ss., della legge n. 266/2005, un costante monitoraggio dell'intero ciclo di bilancio; dall'altro, con l'adozione di atti di indirizzo delle attività di controllo, con i quali è possibile impartire raccomandazioni o indicazioni di principio nello svolgimento delle modalità operative o nelle tecniche di controllo in ordine a situazioni o profili di particolare rilevanza.

In ogni caso, dovrà essere proseguita l'attività di adeguamento e razionalizzazione dei questionari informativi, già ampiamente sviluppata nella prima fase di attuazione della riforma del d.l. n. 174/2012, seguendo le indicazioni provenienti sia dagli appositi gruppi di lavoro, dedicati all'analisi delle diverse tematiche e composti in prevalenza da magistrati assegnati alle Sezioni regionali di controllo, sia dall'intensificazione del dialogo con le associazioni rappresentative degli enti territoriali allo scopo di favorire l'accesso concordato alle scritture informatiche e la risoluzione di altre problematiche di carattere tecnico-operativo.

Detti strumenti informativi dovranno essere opportunamente coordinati con le varie modalità di controllo in uso presso le Sezioni regionali; ciò al fine di evitare duplicazioni di richieste di dati e reiterazioni di adempimenti aventi analoghe caratteristiche funzionali.

Nella medesima ottica di complessiva semplificazione e razionalizzazione, la Sezione ha già sottolineato la centralità del giudizio di parificazione dei rendiconti regionali nel complesso delle verifiche intestate alla Corte nel d.l. n. 174/2012 e, in relazione al collegamento teleologico tra l'attività di parificazione e il processo legislativo regionale, ha disposto che le relazioni del Collegio dei revisori intervengano anteriormente all'approvazione del rendiconto da parte del Consiglio (Linee guida per i revisori dei conti delle Regioni sui rendiconti regionali, approvate con deliberazione n. 5/SEZ/2015/INPR).

Inoltre, considerata la contestualità dell'emanazione delle Linee guida per i revisori dei conti delle Regioni, sui bilanci di previsione e sul rendiconto dell'esercizio precedente, sarebbe utile promuovere una "sessione unitaria" di acquisizione dei dati sia per la parificazione sia per l'esame del bilancio preventivo e del rendiconto della Regione.

Di conseguenza, le Sezioni regionali, nell'ambito delle rispettive programmazioni e in attuazione delle previsioni dei commi 3, 4 e 6 dell'art. 1 del d.l. n. 174/2012 (che impegnano i Presidenti delle Regioni ad una propria relazione sia per quanto riguarda i bilanci preventivi e i rendiconti, sia per il sistema dei controlli interni sulla base delle Linee guida definite dalla Sezione delle autonomie), potranno adottare anche soluzioni intese ad approvare un referto unitario (cfr. il "Rapporto di coordinamento della finanza regionale" della Sezione di controllo per la Regione Friuli-Venezia Giulia, approvato con deliberazione n. 68/2015/FRG depositata il 29 giugno 2015; Sezione di controllo per la Regione siciliana, deliberazione n. 207/2015/GEST).

Anche con riguardo agli enti locali, le Sezioni regionali potranno esplorare la possibilità di un referto unitario che sintetizzi i risultati del controllo-monitoraggio effettuato sulle relazioni degli Organi di revisione degli enti locali ubicati nella regione (ex art. 1, commi 166 e 167, l. n. 266/2005), anche mediante una ricognizione dell'attività di controllo svolta da ciascuna Sezione in un determinato periodo (cfr. la Relazione sulla finanza locale in Toscana, approvata dalla competente Sezione regionale con deliberazione n. 7/2015/AFC depositata il 21 gennaio 2015). In ciò potranno anche giovare di motivate tecniche di campionamento al fine di effettuare i controlli di cui all'art. 148 *bis* del TUEL.

5. Nella logica del rafforzamento dei dispositivi di monitoraggio e di analisi della gestione di tutti gli organismi che compongono il sistema di finanza pubblica locale, è necessario proseguire nel percorso di potenziamento, razionalizzazione e adeguamento dei sistemi informativi sinora collaudati.

In particolare, le profonde innovazioni del sistema contabile degli enti territoriali, che prevede nuovi schemi di bilancio nonché un comune piano dei conti integrato, hanno reso necessario avviare un progetto di ristrutturazione del preesistente SIRTEL (Sistema Informativo Rendicontazione Telematica Enti Locali), che ha finora raccolto tutti i rendiconti degli enti locali, escluse le Regioni.

La Corte ha già dato impulso a questa attività, nella consapevolezza che il processo di armonizzazione contabile resterebbe incompiuto senza idonei strumenti di raccolta dei dati che possano consentire un adeguato svolgimento delle proprie funzioni di controllo.

Inoltre, ritenendosi che questa potesse essere l'occasione per un' incisiva azione di razionalizzazione delle fonti e di semplificazione degli oneri informativi gravanti sugli enti, ad iniziativa del Presidente della Corte dei conti è stato costituito un Tavolo tecnico, composto da rappresentanti della Corte stessa, del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero dell'interno, dell'ISTAT, delle Associazioni rappresentative degli enti locali (ANCI, UPI) e della Conferenza delle Regioni, per condividere il progetto relativo al Sistema di Monitoraggio dell'Armonizzazione Territoriale (SMART). In particolare, gli obiettivi individuati sono l'adozione di un comune linguaggio standard per la rappresentazione elettronica delle informazioni contabili e la condivisione di una struttura comune dei dati.

Ciò permetterà agli enti territoriali di ridurre tempi e costi della raccolta delle informazioni contabili da inviare alle diverse istituzioni interessate all'analisi dei dati, nonché di aumentare l'efficienza delle applicazioni per l'analisi e l'aggregazione di dati a supporto dei processi decisionali, favorendo l'interoperabilità tra i diversi sistemi informativi coinvolti.

Questi primi obiettivi sono stati raggiunti con la condivisione della struttura e del formato dei dati contabili da adottare. Conseguentemente si è potuto procedere, nel mese di dicembre, all'adozione di un decreto del Presidente della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 20 bis del d.l. n. 179/2012, con il quale sono state approvate le tassonomie necessarie per

la realizzazione del progetto. La prima operatività del sistema è attesa per il mese di giugno. Sono previsti ulteriori sviluppi per corrispondere integralmente alle complesse esigenze informative correlate alla piena attuazione del d.lgs. n. 118/2011.

Sarà possibile, così, adattare anche al comparto della finanza regionale le tecniche e le funzionalità di controllo utilizzate per gli enti locali, consentendo non solo la trasmissione telematica dei bilanci e dei rendiconti regionali, ma anche il superamento degli attuali limiti di estrazione ed elaborazione dei dati contabili contenuti nei questionari sui preventivi e consuntivi compilati dagli organi di revisione economico-finanziaria delle Regioni.

Nella prospettiva dell'alleggerimento degli oneri informativi a carico degli enti, si cercherà, comunque, di utilizzare le varie banche dati esistenti, anche all'esterno della Corte dei conti (ad es. SICO e SIOPE), evitando ulteriori richieste di informazioni che possono essere ricavate da fonti ufficiali attingibili dalla Corte.

**6.** Esigenze di coordinamento si pongono, infine, per la definizione delle metodologie necessarie alla verifica dell'attuazione delle misure di revisione e di contenimento della spesa in sede regionale e locale (cd. *spending review*). Trattasi di una tipologia a sé stante di controllo che l'art. 6 del d.l. n. 174/2012 finalizza alla ottimizzazione delle risorse ed alla riduzione della spesa. Essa consiste nel monitorare sia le condizioni di salute finanziaria degli enti, espresse in termini di equilibri di bilancio, sia i profili di efficienza della spesa, in termini di congruo rapporto tra costi e risultati, così da aprire un "focus" sull'intera organizzazione della spesa dell'ente e consentire un più approfondito apprezzamento circa la sostenibilità del bilancio.

In questa sede, la Sezione delle autonomie ha il compito di definire, sentite le Regioni e le Province autonome, le metodologie (o linee guida) che servono a verificare la "qualità della spesa" degli enti territoriali. Tale attività di revisione della spesa sarà condotta anche attraverso l'analisi delle risorse consumate per singola unità di servizio reso, basata sul rapporto tra risorse consumate (*input*) e quantità di servizio reso (*output*), ed il raffronto tra la spesa storica ed il rapporto tra risorse e risultati scaturente dall'utilizzo dei fabbisogni standard. L'attività in parola culminerà in uno specifico referto al Parlamento, che si alimenterà con gli esiti delle relazioni redatte dalle Sezioni regionali sulla base delle risposte fornite all'apposito questionario.

7. Nell'esercizio della funzione consultiva, la Sezione delle autonomie continuerà ad assicurare il necessario raccordo interpretativo tra le Sezioni regionali di controllo per favorire l'uniforme attuazione della legge.

Tale compito di orientamento interpretativo, non più condizionato dal presupposto della sussistenza di contrasti giurisprudenziali in virtù del disposto di cui all'art.6, comma 4, del d.l. n. 174/2012, nel testo sostituito dall'art. 33 del citato D.L. n. 91/2014, deve tendere anche ad orientare gli enti locali nella individuazione delle più efficaci forme dell'azione amministrativa nel pieno rispetto dei principi contabili. La funzione di ausilio alla corretta gestione degli enti territoriali costituisce, infatti, una privilegiata fonte interpretativa delle norme contabili capace di realizzare un articolato complesso di linee d'indirizzo su molti aspetti problematici dell'attività degli enti.

8. Con riferimento alle attività di referto sugli andamenti complessivi della finanza pubblica delle Regioni e degli enti locali, la Sezione delle autonomie assolverà ai compiti derivanti dalla normativa cercando di contestualizzare i risultati gestionali del comparto nell'ambito dei processi di attuazione dei principi introdotti dalla riforma costituzionale degli artt. 81, 97, 117 e 119 Cost.

A tal fine, la Sezione terrà conto delle risultanze emerse dai giudizi di parificazione dei rendiconti delle Regioni e dalle verifiche condotte dalle medesime Sezioni regionali di controllo sulle gestioni di Comuni, Province e Città metropolitane in relazione al rispetto degli equilibri di bilancio, del Patto di stabilità interno e dei vincoli che derivano dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea.

Nel corso dell'attività sarà valutata, altresì, l'opportunità di trattare unitariamente i risultati della gestione della finanza regionale e locale, come pure l'opportunità di anticipare un autonomo referto generale sugli andamenti della finanza degli enti territoriali che prenda in esame i dati di cassa resi disponibili attraverso i sistemi SIOPE e SICO. Saranno poi confermati i referti monotematici in materia di spese di personale e di organismi partecipati, cui potrebbero aggiungersi ulteriori specifiche relazioni su tematiche cruciali per l'andamento della finanza territoriale.

L'attuazione di un più efficace controllo sui conti pubblici e sulle politiche economiche mediante l'attivazione di meccanismi di sorveglianza e di prevenzione degli squilibri finanziari in termini di indebitamento e di deficit richiede, inoltre, che sia prestata la

massima attenzione alle dinamiche della spesa e al loro possibile impatto sugli equilibri economico-finanziari di medio periodo.

Tenendo conto dei contributi di analisi e delle valutazioni che emergono dai referti regionali, saranno definiti schemi e contenuti minimi utili ad individuare gli andamenti gestionali complessivi e a garantire un ritorno di elementi di comparazione fruibili in sede locale. Sarà cura della Sezione analizzare, altresì, la situazione economico-finanziaria degli organismi partecipati da parte di Regioni ed enti locali e l'incidenza delle relative gestioni sui bilanci degli enti partecipanti. Particolare attenzione sarà rivolta alle risultanze dei debiti/crediti reciproci ed alle erogazioni complessive degli enti verso i predetti organismi, con particolare riferimento a quelli partecipati in misura totalitaria e destinatari di affidamenti diretti. A tal fine saranno utilizzati i dati della base informativa degli Organismi partecipati dagli enti territoriali alimentata dai questionari SIQUEL, revisionata nel 2015 e aperta alle Regioni/Province autonome nel quadro del rafforzamento dei controlli sulle Regioni disposto dal d.l. n. 174/2012.

Sul versante degli enti locali, con riguardo alle misure del Patto di stabilità interno, sarà valutata l'efficacia degli strumenti introdotti ai fini di una ripresa della spesa per investimenti.

**9.** Nel riferire sull'andamento finanziario del comparto regionale, la Sezione utilizzerà tutti gli strumenti utili a superare le note difficoltà legate alla tradizionale mancanza di omogeneizzazione dei dati di bilancio, a causa della diversità dei sistemi contabili sinora adottati da ciascuna Regione. Con l'entrata a regime della riforma dell'armonizzazione contabile, sarà invece possibile utilizzare i nuovi prospetti di classificazione delle poste contabili di maggior rilevanza ai fini della ricostruzione unitaria degli esiti complessivi del comparto regionale. Con riferimento all'esercizio 2015, peraltro, si registra un comparto a tre "velocità", circostanza, questa, che non favorirà lo svolgimento della funzione referente. Infatti, vi sono Regioni (Lombardia, Lazio e Basilicata) che, avendo esaurito il periodo di sperimentazione, adottano i nuovi schemi di bilancio ad ogni effetto, mentre le restanti Regioni a statuto ordinario adottano i nuovi schemi a soli fini conoscitivi. Per le Autonomie speciali, invece, il 2015 ancora ricade sotto la precedente disciplina, differenziata da ente ad ente.

Poiché il risanamento della finanza regionale non può prescindere dal contributo determinante del settore sanitario, un'attenzione particolare continuerà ad essere rivolta a

detto ambito gestionale, i cui ultimi risultati confermano il perdurare di un deciso *trend* di miglioramento dei conti dei Servizi sanitari regionali grazie all'efficace utilizzo degli strumenti di *governance* introdotti con il varo dei Piani di rientro. Consueto rilievo sarà dato alle analisi in ordine alle principali criticità gestionali generate dalle reiterate misure di contenimento della spesa e di riduzione delle risorse trasferite.

Andranno adeguatamente indagate anche le nuove modalità di concorso delle Regioni a statuto ordinario alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il 2015, che l'art. 1, commi 460 e ss., della legge 23 dicembre 2014, n. 190, ha introdotto, con un esercizio di anticipo rispetto alla data prevista dalla legge n. 243 del 2012, per assicurare il rispetto del pareggio di competenza e di cassa in sede di rendiconto, in luogo dei consueti obiettivi di spesa previsti dalle precedenti versioni del Patto di stabilità interno.

**10.** Per le attività di referto al Parlamento sulla finanza locale sarà necessario esaminare gli sviluppi della fase attuativa dell'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio, prendendo in considerazione le principali novità del quadro normativo e programmatico che caratterizzano il nuovo modello di rappresentazione contabile. Nell'ambito di questi riferimenti, sarà d'interesse verificare se e come i nuovi schemi di bilancio di previsione e di rendiconto per missioni e programmi abbiano sostituito i tradizionali schemi di bilancio, procedendo, contestualmente, alle verifiche relative all'adeguamento del sistema informativo, contabile ed organizzativo, al riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi, alla quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità e del fondo pluriennale vincolato nonché alla redazione dei documenti di programmazione economica e finanziaria ispirati ai nuovi principi contabili.

La corretta attuazione del nuovo impianto di contabilità economico-finanziaria costituisce un banco di prova anche ai fini della regolare applicazione delle innovazioni normative contenute nel d.l. n. 78/2015, convertito dalla legge n. 125/2015. Al riguardo, le misure introdotte per la finanza locale contemplano una nuova disciplina del Patto di stabilità interno per il 2015, oltre a misure di "alleggerimento" delle gestioni consistenti, tra quelle più significative, nell'impiego, senza vincoli di destinazione, delle economie derivanti dalla rinegoziazione dei mutui e nella copertura del fondo crediti di dubbia esigibilità mediante utilizzo dell'accantonamento per la restituzione delle anticipazioni di liquidità ottenute a valere sulle risorse stanziare con il d.l. n. 35/2013 e norme successive.

Di particolare rilievo, ai fini di una prima valutazione di quanto emergerà in sede di applicazione del nuovo sistema di contabilità, saranno gli effetti della revisione straordinaria dei residui, le misure del ripiano degli eventuali disavanzi amministrativi e l'entità del fondo crediti di dubbia esigibilità, da esaminare anche alla luce delle novità introdotte dalla legge di stabilità per il 2015 (legge n. 190/2014).

Non saranno trascurati altri ambiti di esame di particolare rilevanza, quali la rilevazione dell'andamento dei comparti dell'entrata e della spesa, indispensabile ai fini della verifica degli equilibri di bilancio nonché delle valutazioni di tipo comparativo circa l'evoluzione delle modalità di finanziamento delle autonomie territoriali. La generale condizione di precarietà degli assetti regolativi del sistema di finanziamento degli enti locali richiede, altresì, un attento monitoraggio degli effetti prodotti dalle molteplici innovazioni nei criteri del prelievo fiscale immobiliare succedutesi negli ultimi tempi, con particolare attenzione alla programmazione dei flussi di cassa in entrata e in uscita ai fini del mantenimento degli equilibri generali, compresa la gestione della componente libera e di quella vincolata. In quest'ambito, andranno valutate con attenzione anche le modalità che potrà assumere il sistema tributario a livello locale, come strumento di gestione del contributo dei residenti al finanziamento delle Amministrazioni locali.

Di particolare rilievo, nell'ambito dei fenomeni che incidono negativamente sugli equilibri finanziari degli enti locali, sarà altresì l'analisi dei debiti fuori bilancio e delle connesse situazioni di criticità implicanti disavanzi e dissesti finanziari.

Per quel che concerne le forme associative tra enti locali, sarà ulteriormente sviluppata l'analisi dei rendiconti delle Unioni obbligatorie per l'esercizio delle funzioni fondamentali dei Comuni con popolazioni fino a 5.000 abitanti (art. 14, comma 28 e ss., d.l. n. 78/2010), al fine di valutare l'entità dei risparmi attesi, il grado di realizzazione nonché l'eventuale attivazione di rimedi surrogatori.

**11.** Le linee operative del presente programma delle attività di controllo della Sezione saranno sviluppate in coerenza con le specificità delle Sezioni di controllo aventi sede nelle Regioni a Statuto speciale e nelle Province autonome, salvaguardandone le esigenze derivanti dagli specifici regimi di disciplina anche attraverso il coordinamento attuato a mezzo di specifici gruppi di lavoro.

